

CUP: B54D24004220006

Atto aggiuntivo

alla Convenzione del 22 dicembre 2023 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in ordine agli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, del 21 ottobre 2022, recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini della realizzazione del sottoinvestimento 1 dell'Investimento 7 – Componente 2 – Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

TRA

Il Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito anche Ministero o DGIAI), con sede in Roma, viale America 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese

E

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito anche Invitalia o Agenzia), in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, dott. Bernardo Mattarella, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata entrambi di seguito denominati le "*Parti*",

VISTO

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- l'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio Di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (nel seguito anche Fondo) con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici;
- che il medesimo comma prevede che, a valere sulle risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate e che il successivo comma 479 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, l'adozione delle disposizioni attuative del comma 478;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo (nel seguito anche decreto interministeriale 21 ottobre 2022);
- l'articolo 3, comma 1, del sopra citato decreto interministeriale 21 ottobre 2022, che stabilisce che per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 agosto 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2023, n. 211, che definisce modalità e termini di apertura e chiusura dello sportello agevolativo

disciplinato dal decreto interministeriale 21 ottobre 2022, recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 agosto 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2023, n. 211, adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 2, del sopra citato decreto interministeriale 21 ottobre 2022, con cui sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di*

provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all’assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
- il “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” (di seguito, “*PNRR*” o “*Piano*”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e con Decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;
- in particolare, la Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*”, Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*”, Investimento 7 “*Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche*”;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR con riferimento alla Missione 1 – Componente 2 – Investimento 7, e in particolare:
 - M1C2-30 in scadenza al T4/2024: entrata in vigore dell’Accordo attuativo;
 - M1C2-31 in scadenza al T4/2024: trasferimento di euro 2.500.000.000 dall’Italia a Invitalia per il dispositivo, di cui euro 2.000.000.000 per il sottoinvestimento 1 Tecnologie

- a zero emissioni nette e euro 500.000.000 per il sottoinvestimento 2 Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche;
- M1C2-32 in scadenza al T2/2026: sottoscrizione da parte di Invitalia di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza di euro 2.500.000.000 (tenendo conto delle commissioni di gestione). In particolare, euro 2.000.000.000 per il sottoinvestimento 1 Tecnologie a zero emissioni nette e euro 500.000.000 per il sottoinvestimento 2 Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche;
 - il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS-MEF) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";
- il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*");
- la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820, recante "*Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza*";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021; la necessità di garantire

l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;

- il Sistema di Gestione e Controllo PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione (di seguito Udm PNRR MIMIT) in data 29 novembre 2023; il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56;
- il punto 7 del su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che *“Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”*;

- il decreto interministeriale recante l'istituzione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*;
- circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti"*;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *"Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target"*;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative"*;

- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
- la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022 n. 21 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;
- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28 recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
- la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022 n. 29 recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;
- la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022 n. 30, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;
- la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;
- la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022 n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;
- la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023 n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

- la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;
- la circolare MEF-RGS del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target*”;
- la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT2*”;
- la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- la circolare RGS-MEF del 9 maggio 2023, n. 20, recante “*Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 – 2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio*”;
- la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- la circolare RGS-MEF dell'8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;
- la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;
- la circolare RGS-MEF del 1° dicembre 2023, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

- la circolare RGS-MEF del 7 dicembre 2023, n. 33, recante “*Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023*”;
- la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0*”;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;
- la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;
- la Circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 25 maggio 2023, n. 2, recante “*Procedura di creazione e monitoraggio dei progetti*” come integrata dalla Nota UdM PNRR MIMIT del 6 novembre 2023, n. 2 bis;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 25 maggio 2023, n. 3, recante “*Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni*”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 25 maggio 2023, n. 4, recante “*Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori target*”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 25 maggio 2023, n. 5, recante “*Linee guida per i provvedimenti attuativi*”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 25 maggio 2023, n. 6, recante “*Circuiti finanziari PNRR MIMIT e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione*”, come integrata dalla Nota UdM PNRR MIMIT del 7 novembre 2023, n. 6 bis;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 30 maggio 2023, n. 7, recante “*Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 Reg. UE*

2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in ReGiS Circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova”;

- la Nota UdM PNRR MIMIT del 5 giugno 2023, n. 10, recante “Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 6 novembre 2023, n. 11, recante “Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 6 novembre 2023, n. 12, recante “Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell’Amministrazione titolare, dei Soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 REG. UE 2021/241; modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità; obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data.”;
- la Nota UdM PNRR MIMIT del 6 novembre 2023, n. 13, recante “Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite”;
- Circolare UdM PNRR MIMIT del 23 marzo 2023, recante “Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell’attuazione del PNRR”;
- Manuale delle attività di controllo sugli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2022, n. 264, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2023, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2023, n. 281, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;

- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 267;
- la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

CONSIDERATO

- che il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “*Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.*”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa*” ed, altresì, “*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*”;
- che in particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società;
- che il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, prevede che Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta. In particolare, l’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall’art. 1, comma 463, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista *“sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”*;

- che la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico reca priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre, n. 296;
- che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia *“quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale”* (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di *“sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali”* (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le Amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione*

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “*Principio di auto-organizzazione amministrativa*” che al comma 1 prevede che “*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*”;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, che, al comma 2, prevede che “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*”;
- l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “*riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*”;
- l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che “*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*”;
- l'articolo 3 dell'allegato I al decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «*affidamento in house*» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 %

delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
 - *Invitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
 - con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'" *Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l' Agenzia Nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa S.p.A.*";
- con nota prot Invitalia. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, Invitalia ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023

TENUTO CONTO CHE

- l'Investimento 7– Componente 2 – Missione 1 del PNRR si compone di due sottoinvestimenti e che, in particolare, il sottoinvestimento 1 ha ad oggetto la concessione di sovvenzioni, abbuoni di interessi e prestiti agevolati:
 - nel quadro della disciplina relativa alla misura agevolativa del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, a sostegno di progetti di importo compreso tra euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ed euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

- nel quadro della disciplina relativa alla misura agevolativa dei Contratti di sviluppo, a sostegno di progetti di importo superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
- in data 22 dicembre 2023 è stata sottoscritta la Convenzione, approvata con decreto direttoriale n. 37 del 3 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 225, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia in ordine agli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, del 21 ottobre 2022, recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'articolo 1, comma 478;
- al fine di realizzare il sottoinvestimento 1 – Investimento 7 – Componente 2 – Missione 1, l'Allegato alla citata Decisione di esecuzione dell'8 dicembre 2023 prevede che l'Italia e Invitalia S.p.A. firmi un apposito accordo attuativo;
- in data 3 settembre 2024 è stato sottoscritto, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Invitalia, l'Accordo attuativo per la realizzazione dell'Investimento 7 “*Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche*” – Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*” – Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*” del PNRR;
- che con nota prot. n. 0101521 del 5 novembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero - ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;
- ai fini della realizzazione del richiamato sottoinvestimento 1 è, altresì, necessario integrare la disciplina prevista dal sopra citato Atto convenzionale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e tutti gli atti e documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione del 22 dicembre 2023.

Articolo 2

(Oggetto dell'Atto aggiuntivo)

1. Con il presente Atto aggiuntivo è integrata la Convenzione del 22 dicembre 2023 citata in premessa, al fine di regolare i reciproci rapporti derivanti dallo svolgimento, da parte dell'Agenzia, delle attività di gestione dell'intervento agevolativo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, del 21 ottobre 2022, per la realizzazione del sottoinvestimento 1 dell'Investimento 7 *“Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche”*, Componente 2 *“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”*, Missione 1 *“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”*, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 3

(Impegni derivanti dal finanziamento dell'intervento di cui al decreto interministeriale 21 ottobre 2022 con risorse del PNRR)

1. L'Agenzia si impegna a garantire il rispetto tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. L'Agenzia si impegna ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

3. Invitalia si impegna a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 e a garantire la coerenza con il PNRR, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti. Con particolare riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, Invitalia si impegna all'uso della guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", della circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*", della circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*", della Circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22 "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*", della nota UdM PNRR MIMIT del 5 giugno 2023, n. 10, recante "*Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR e al rispetto di quanto previsto nei successivi atti delegati del regolamento (UE) 2020/852; Invitalia si impegna altresì al rispetto delle eventuali ulteriori circolari che saranno emanate e delle eventuali specifiche indicazioni che saranno fornite dal Ministero.*
4. Invitalia si impegna al rispetto degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenuto conto delle indicazioni più specifiche eventualmente emanate dal Ministero. Garantisce, altresì, l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie del bilancio statale.
5. Invitalia si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, a destinare al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un importo pari almeno al 40% delle risorse assegnate per il sottoinvestimento 1 – Investimento 7 – Componente 2 – Missione 1.
6. Invitalia si impegna a rispettare l'incarico di richiesta CUP e a verificare la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.

7. Invitalia si impegna a rilevare e imputare nel sistema informatico REGIS ovvero su altro sistema indicato dal Ministero per il successivo trasferimento sul sistema REGIS, i dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241.
8. Invitalia garantisce altresì l'invio al Ministero, con cadenza mensile, dei dati previsti dal Sistema di Monitoraggio Unitario gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze unitamente agli ulteriori dati previsti nel tracciato messo a disposizione dal Sistema di Monitoraggio e Controllo (SiMoCo) dell'Amministrazione, alimentando quest'ultimo secondo le modalità previste dallo stesso;
9. Invitalia si impegna a individuare e segnalare eventuali fattori e cause che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dell'investimento PNRR e sul conseguimento dei connessi obiettivi, relazionando al Ministero. Ciò ai fini di quanto previsto dai successivi commi 15, 16, 17 e 18.
10. Invitalia si impegna a verificare l'utilizzo di un'apposita contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai progetti al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
11. Invitalia si impegna a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR (già Servizio centrale per il PNRR), dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046).
12. Invitalia si impegna a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati,

nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

13. Invitalia si impegna a verificare il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché dal paragrafo 10 della Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, citata in premessa, assicurandosi, in particolare, che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione provvedano a dare visibilità agli interventi finanziati, anche, ove opportuno, attraverso la valorizzazione dell'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU*", tenuto conto delle indicazioni più specifiche eventualmente emanate dal Ministero.

14. L'Amministrazione titolare può recedere in qualunque momento dal presente atto aggiuntivo, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per l'Amministrazione medesima, l'esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute a Invitalia le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all'uopo trasmessa dalla DGIAI, che saranno da Invitalia rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

15. Qualora dalle verifiche dell'Amministrazione titolare risulti che Invitalia è in ritardo sulle tempistiche previste dall'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito Allegato), la DGIAI, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo a Invitalia che, entro quindici (15) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Ciò fatto salvo quanto previsto per il mancato rispetto dei termini delle milestone e target disciplinato dai seguenti commi.

16. In caso di mancato raggiungimento, entro i termini previsti, dei target indicati dall'Allegato, per causa imputabile a responsabilità di Invitalia, l'Amministrazione Titolare potrà risolvere di diritto il presente atto aggiuntivo per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con una comunicazione a Invitalia. Allo stesso modo l'Amministrazione titolare potrà procedere nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale e qualora

nell'esercizio delle attività di monitoraggio e controllo - anche da parte di soggetti terzi istituzionalmente deputati all'esecuzione di verifiche e controlli - siano accertate frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse o violazioni del principio di divieto di doppio finanziamento.

17. Qualora il mancato raggiungimento entro i termini previsti dei target di cui all'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio derivi da responsabilità imputabile ad Invitalia e ciò comporti una perdita di risorse per l'Amministrazione Titolare in applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti di Invitalia per le perdite subite nel limite del corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento delle attività di cui ai rispettivi target non raggiunti.

18. Ai fini dei commi precedenti di questo articolo, si considerano cause non imputabili ad Invitalia:

- a) la mancata presentazione di proposte progettuali che presentino una richiesta agevolativa tale da determinare l'integrale assorbimento delle risorse destinate;
- b) anche a fronte di proposte progettuali che presentino una richiesta agevolativa tale da determinare l'integrale assorbimento delle risorse destinate, gli esiti negativi delle verifiche istruttorie di competenza di Invitalia ovvero la rideterminazione in diminuzione delle agevolazioni concedibili da cui derivi il mancato totale assorbimento delle risorse destinate;
- c) rinunce, decadenze o revoche delle iniziative ammesse al finanziamento intervenute in data antecedente al 30 giugno 2026;
- d) rimodulazioni, in diminuzione, dei programmi ammessi al finanziamento intervenute in data antecedente al 30 giugno 2026;
- e) mancata approvazione nei termini dei progetti di investimento per il mancato o ritardato perfezionamento di procedure esterne alle competenze di Invitalia, quali le procedure di notifica individuale dei progetti d'investimento;
- f) insufficienza delle tempistiche a disposizione per la valutazione di programmi particolarmente complessi, tenuto conto della data di presentazione delle relative istanze rispetto alla scadenza del target.

19. L'Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR. Laddove comunque non vengano raggiunti i target e le milestone per cause non imputabili a Invitalia, così come in casi di recesso da parte

dell'Amministrazione Titolare, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata da Invitalia, così determinati dal presente atto, è definita dall'Amministrazione titolare sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 4

(Disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Le risorse destinate all'attuazione del sottoinvestimento 1 dell'Investimento 7 – Componente 2 – Missione 1 del PNRR, realizzato attraverso l'intervento agevolativo di cui al decreto interministeriale 21 ottobre 2022, pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), sono trasferite all'Agenzia in una o più soluzioni, in ogni caso entro il 31 dicembre 2024, conformemente a quanto previsto dalla milestone M1C2-31 citata in premessa.
2. Invitalia si impegna ad istituire e ad applicare una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le risorse di cui al comma 1, idonea a distinguere tali risorse nonché i rispettivi rientri e gli interessi maturati dalle risorse proprie di Invitalia o da questa gestite per conto terzi.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, allo scopo dell'erogazione ai soggetti beneficiari, in un apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia.
4. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2026, non risultino impegnate in favore dei beneficiari finali saranno rese disponibili da Invitalia al Ministero secondo le modalità indicate dallo stesso.
5. Le risorse rivenienti da revoche, anche parziali, delle agevolazioni concesse o da rinunce, dai rientri dei finanziamenti agevolati e da interessi generati dalle risorse trasferite a Invitalia saranno utilizzate, anche successivamente al 31 dicembre 2026, per le finalità individuate dall'Accordo attuativo citato in premessa.
6. Invitalia presenta al Ministero una relazione annuale sulla movimentazione finanziaria del conto corrente dedicato di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 5

(Durata)

1. La durata della Convenzione è prorogata al 31 dicembre 2035, al fine di consentire il completamento dei programmi di investimento. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le parti al rispetto delle obbligazioni previste dalla Convenzione stessa per il compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione o dal presente Atto, che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 6

(Norme transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto aggiuntivo si rinvia alla normativa unionale e nazionale vigente nonché alle disposizioni della Convenzione del 22 dicembre 2023.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Giuseppe Bronzino (*Ministero delle imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per gli incentivi alle imprese*), ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Bernardo Mattarella (*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.*), ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.